

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231

PARTE GENERALE

RIFERIMENTI DI REVISIONE		
Rev. 2	**Data 17/01/2025**	
CONTROLLO DEL DOCUMENTO		
Redatto da: Ufficio Compliance	Data 17/01/2025	Firma: Mario Caruso, Tiziana Landi
Verificato da: Responsabile Area Amministrativa	Data 24/02/2025	Firma: Nicolino Cardone
Approvato da: Amministratore unico	Data 24/02/2025	Firma: Donato Madaro

Sommario

SEZIONE I 4
IL QUADRO NORMATIVO 4
I.1 I criteri di imputazione della responsabilità dell'ente 5
I.2 I reati presupposto previsti dal Decreto legislativo 231/2001 7
I.3 Le sanzioni previste dal Decreto 7
I.4 Il tentativo 8
I.5 La responsabilità in caso di vicende modificative dell'Ente 8
I.6 Le condizioni Esimenti della Responsabilità Amministrativa 9
I.7 Le "Linee Guida" di Confindustria 10
SEZIONE II 11
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ASIA BENEVENTO S.P.A. 11
II.1 Presentazione della Società 12
II.2 Finalità del Modello 231 14
II.3 Il sistema di governo societario e l'assetto organizzativo 14
II.4 I Destinatari del Modello 18
II.5 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello 18
II.6 Aggiornamento 19
Sezione III 20
LA STRUTTURA DEL MODELLO 20
III.1 Codice Etico 21
III.2 Il Sistema Disciplinare 22
III.3 La "Matrice delle aree a rischio-reato ex D. Lgs. 231/2001" 23
III.4 La Parte Speciale 23
III.5 Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – L. 190/2012 24

III.6 Le Segnalazioni di violazioni – Whistleblowing 24

Sezione IV 28

L'ORGANISMO DI VIGILANZA 28

IV.1 Nomina dell'O.d.V. - I Requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione. 29

IV.2 Cessazione dell'incarico e cause di revoca/decadenza 32

IV.3 L'esercizio dei poteri di iniziativa e controllo 33

IV.4 Modalità di svolgimento dell'attività 34

IV.5 Flussi informativi e reporting 35

Sezione V 38

FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO 38

V.1 Formazione 39

V.2 Comunicazione e Divulgazione 40

APPENDICE 1 – ELENCO DEI REATI EX D. LGS. 231/2001 e s.m.i. 42

SEZIONE I

IL QUADRO NORMATIVO

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (qui di seguito denominato anche "D. Lgs. n. 231/2001" o semplicemente il "Decreto"), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento – in attuazione di alcune convenzioni internazionali ratificate qualche anno prima - il principio della responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Si tratta di una responsabilità che, seppur definita "amministrativa", in realtà, si sostanzia in una forma di responsabilità penale, in quanto accertata dinnanzi al giudice penale.

Il Decreto, comunque, contempla un regime di responsabilità a carico degli Enti per tutte quelle condotte che **trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria,** rimanendo l'Ente esente da responsabilità, come meglio si dirà appresso, solo per fatti illeciti compiuti nell'interesse esclusivo dell'autore del fatto per un fine personalissimo proprio o di terzi ovvero in ipotesi di adozione ed efficace attuazione, prima della commissione dei reati, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

I.1 I criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente *a vantaggio* o nell'*interesse* del quale lo stesso reato è stato commesso.
Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti "Soggetti":
- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità viene, quindi, attribuita all'Ente qualora i reati, indicati dal Decreto, siano commessi nel suo interesse o vantaggio[1] da:

[1] Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato (questi, in altri termini, deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della condotta dell'agente (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo avuto direttamente di mira il perseguimento di un interesse dell'ente, abbia arrecato comunque un vantaggio a quest'ultimo). Conseguentemente, secondo la Relazione, l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiederebbe una verifica *ex ante*. Viceversa, quella sul vantaggio che può essere tratto dall'ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiederebbe sempre una verifica *ex post*, dovendosi a tal fine valutare il risultato della condotta criminosa.

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. "**soggetti apicali**");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. "**soggetti in posizione subordinata"**).

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è espressamente esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che non vi sia stato, inoltre, un omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso.

A tal proposito, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (id est: dell'OdV);
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetti in posizione subordinata, l'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità è espressamente esclusa laddove l'Ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio ovvero laddove i suddetti soggetti abbiano agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (cfr., art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.).

Appare d'uopo precisare che la responsabilità dell'Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste dal Decreto e dalle successive modifiche e/o integrazioni: i c.d. "**Reati presupposto**", individuati nell'elenco di cui all'"Appendice 1" (pag. 41 e segg.).

Va da se che ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una (o più) delle fattispecie di cui al Decreto non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

I.2 I reati presupposto previsti dal Decreto legislativo 231/2001

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono quelli indicati in via tassativa dagli artt. 24 e seguenti del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli previsti da specifiche previsioni di legge che al Decreto facciano rinvio.

L'elenco completo delle categorie di reato attualmente contemplate dal Decreto, è riportato, come detto *supra* n. 1.1, nell'Appendice 1 in calce al presente documento, mentre si rinvia alla "Parte Speciale" per l'analisi ed il dettaglio delle singole fattispecie ritenute rilevanti per ASIA.

I.3 Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9, comma 1, del Decreto individua le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente, ovvero:

- ✓ le sanzioni pecuniarie;
- ✓ le sanzioni interdittive;
- ✓ la confisca;
- ✓ la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** vengono applicate per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di ogni quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e il numero di quote da infliggersi è fissato dal Giudice tenendo conto:

- ✓ della gravità del fatto;
- ✓ del grado di responsabilità dell'Ente;
- ✓ dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ✓ delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le **sanzioni interdittive**, la cui durata non può essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni, sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- ✓ il commissariamento giudiziale.

Le suddette sanzioni interdittive sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il Giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività (come nel caso di ASIA);
- ✓ l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

I.4 Il tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.
È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001).

I.5 La responsabilità in caso di vicende modificative dell'Ente

Il Decreto disciplina anche il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati *commessi* anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto; gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'ente nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'ente ceduto e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

I.6 Le condizioni Esimenti della Responsabilità Amministrativa

Il Decreto ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa - riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale - a carico degli enti per i soli reati o illeciti amministrativi ivi previsti, commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "apicali") (art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/01);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti subordinati) (art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/01).

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali, è stabilita una presunzione di responsabilità in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente.

In tal caso, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- ✓ l'organo *Dirigente* (nel nostro caso, l'Organo amministrativo) ha adottato ed

efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- ✓ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- ✓ gli autori hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- ✓ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti sopra indicati (c.d. soggetti subordinati), poiché, in tal caso, il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa qualsivoglia responsabilità a carico della società, se la stessa, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

La mera adozione di tale documento, con delibera dell'Organo amministrativo, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia *efficacemente* ed *effettivamente* attuato.

I.7 Le "Linee Guida" di Confindustria

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, al comma 4, dispone espressamente che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

La Società ha, pertanto, preso in considerazione, nella predisposizione del proprio Modello, le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*" redatte da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Le stesse linee guida sono state, poi, più volte aggiornate (2008, 2014, 2021) ed approvate dal Ministero della Giustizia sentiti i Ministeri concertanti, CONSOB e Banca d'Italia.

ASIA, in particolare, ha tenuto conto delle indicazioni contenute nell'Appendice ("Case Study") delle Linee Guida elaborate da Confindustria nel 2021 per la predisposizione del documento relativo alla mappatura dei rischi nonché per la predisposizione della "Parte Speciale".

SEZIONE II
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ASIA BENEVENTO S.P.A.

II.1 Presentazione della Società

II.1.a L'**"Azienda Servizi Igiene Ambientale (A.S.I.A.) S.p.A.**" (d'ora innanzi, ASIA o Società o Azienda o Ente) è una società in *house providing* del Comune di Benevento totalmente controllata da detto Ente territoriale e da questo incaricata dell'erogazione del pubblico servizio di igiene ambientale in favore del territorio comunale.

L'oggetto sociale è costituito dalla gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale in città: missione che la Società svolge attraverso l'erogazione del servizio pubblico affidato dal Socio unico con un contratto di servizio della durata di otto anni (*infra,* **II.1.b**).

La storia dell'ASIA è iniziata nel 1978, allorquando con la delibera del Consiglio Comunale n. 460, è stata creata l'AMIU, "Azienda Municipale Igiene Urbana". Dal 1° marzo 1979 e sino al 31 dicembre 1997, la Società ha svolto il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento stradale manuale. Dal 1° gennaio 1998 l'Azienda è stata trasformata, con una Deliberazione del Consiglio Comunale (delibera n. 96 del 29.12.1997), ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90, in Azienda Speciale di Igiene Ambientale (ASIA) e, a tale titolo, ha operato fino al 31 dicembre 2004, allorquando è divenuta, agli ordini dell'art. 115 del Decreto Legislativo n. 267/2000 - e giusta Delibera del Consiglio Comunale di Benevento n. 59 del 23/12/2004 -, Società per Azioni a totale partecipazione pubblica (con Socio unico il Comune di Benevento)[2].

Per l'effetto, a partire dal 1° gennaio del 2005, la Società ha assunto l'attuale denominazione di **"Azienda Servizi Igiene Ambientale Benevento spa",** in forma abbreviata ASIA Benevento S.p.A.

Il 6 settembre 2017 il Comune di Benevento ha nominato, per la prima volta, un Amministratore Unico in luogo del preesistente Consiglio di Amministrazione, modificando, così, la *governance* aziendale.

II.1.b Con la delibera del Consiglio Comunale di Benevento n. 18 del 29/04/2024, il Socio unico ha rinnovato l'affidamento del servizio di gestione di Igiene Urbana ad "A.S.I.A. Benevento S.p.A." per otto anni, decorrenti dall'1.07.2024.

Segnatamente, in ottemperanza alla suddetta delibera, con contratto dell'11.07.2024 per Notar Santomauro (Rep. 14005), l'Ente territoriale ha affidato alla Società il servizio di "*Gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilabili e gestione dell'Ecocentro comunale/CDR RAEE*".

[2] Il Comune di Benevento esercita il controllo analogo ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 dell'11.03.2021.

Il compito di ASIA è costituito da un complesso di attività, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si evidenziano le seguenti:

a) Raccolta dei rifiuti con sistema "porta a porta" delle frazioni di carta, frazione multimateriale, frazione secca non riciclabile, frazione organica, frazione vetro;

b) raccolta stradale dei rifiuti differenziati (carta, multimateriale, vetro, frazione organica, frazione secca non riciclabile) mediante n. 12 "Ecopunti";

c) stoccaggio - ove necessario - presso aree attrezzate ed autorizzate a norma di legge, trasporto ed avvio a recupero delle frazioni secche riciclabili (carta e cartone, vetro, plastica, alluminio e banda stagnata, acciaio), della frazione organica, della frazione secca non riciclabile;

d) raccolta, stoccaggio presso aree attrezzate ed autorizzate a norma di legge, trasporto ed avvio a recupero degli imballaggi non pericolosi;

e) raccolta, stoccaggio presso aree attrezzate ed autorizzate a norma di legge, trasporto ed avvio a recupero del multimateriale, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (consegnate presso il Centro di Raccolta RAEE) e dei rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie e farmaci scaduti);

f) raccolta e stoccaggio di rifiuti urbani abbandonati su aree pubbliche;

g) raccolta, stoccaggio, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti da spazzamento stradale;

h) trasbordo rifiuti da mezzi di raccolta "porta a porta" ad autocompattatori presso un sito individuato da ASIA e comunicato al Socio unico;

i) lavaggio dei contenitori stradali per rifiuti urbani, ove esistenti;

j) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze, marciapiedi;

k) lavaggio delle strade comunali nel periodo estivo;

l) manutenzione di mezzi, attrezzature ed impianti destinati alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani;

m) gestione dell'Ecocentro Comunale con annesso Centro Raccolta RAEE sito in località Fontana Margiacca.

Il contratto di servizio prevede, inoltre, che a partire dal 2025 ASIA espleterà ulteriori attività di igiene ambientale entro il perimetro della città di Benevento (come, ad es., la gestione dell'impianto di trattamento degli imballaggi, della carta e del multimateriale, in corso di realizzazione, o come la gestione del centro comunale per il riuso "CIRO"), tutte indicate nel contratto di servizio.

Il contratto di servizio è reperibile in rete, sia sul sito della Società, sia sul sito del Comune di Benevento.

II.1.c A partire dal 2022 la Società - sempre nell'ambito della tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente – ha ampliato la propria attività: infatti, con Delibera del Consiglio Comunale di Benevento n. 42 del 29.07.2022, il Socio unico ha affidato in concessione ad ASIA il servizio strumentale relativo alle attività di gestione del catasto, accertamento, controllo e ispezione degli impianti termici

siti sul territorio comunale, avviando, a tal uopo, un'attività di censimento e verifica in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 10/91, dal D.lgs n. 192/2005 e dal DPR n. 74/2013.
Per lo svolgimento di tale attività la Società ha istituito una apposita divisione denominata **"Divisione Impianti termici"**.

II.2 Finalità del Modello 231

L'adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Soggetti apicali, dei dipendenti della Società e di tutti gli stakeholder, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
ASIA, consapevole di tanto, ha avviato, sin dal 2012, un percorso volto all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (divenuto operativo nel 2013 e, di poi, costantemente aggiornato). Ad oggi, il Modello adottato dalla Società ha lo scopo di:
a) promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività;
b) introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
c) introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi, così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
d) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ASIA nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
e) rimarcare che ASIA non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici a cui la Società intende attenersi.

II.3 Il sistema di governo societario e l'assetto organizzativo

Il Modello Organizzativo è stato predisposto nel rispetto della peculiarità dell'attività svolta da ASIA – concretante un pubblico servizio - e della sua struttura organizzativa e si prefigge l'obiettivo di

integrarsi, perfezionandoli e rafforzandoli, con gli specifici strumenti già esistenti nell'organizzazione aziendale che sono diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e ad effettuare i controlli sulle attività della Società, e in particolare:

- ✓ il sistema e l'assetto organizzativo: la Società ha definito un sistema gestorio fondato sull'individuazione e sulla mappatura di tutti i processi e i sotto-processi in cui è possibile scomporre l'operatività aziendale e sulla individuazione delle strutture organizzative più rilevanti poste a governo dei processi aziendali, con conseguente determinazione delle rispettive aree di competenza e delle relative responsabilità. Tale sistema risulta formalizzato, in via di sintesi, nell'organigramma aziendale, che costituisce parte integrante del Modello ;
- ✓ la Società ha provveduto alla chiara individuazione degli organi che compongono la Governance aziendale, nonché all'elaborazione dei principali strumenti regolatori, che rappresentano presìdi generali di prevenzione e mitigazione del rischio: lo Statuto societario, il sistema di procure e deleghe[3], il Codice Etico e di condotta e, soprattutto, il corpo di regolamenti, procedure organizzative e istruzioni operative tese a regolamentare in modo chiaro i processi rilevanti della Società;
- ✓ il sistema di controllo interno è stato implementato ispirandosi alle best practice nazionali e trova un suo rafforzamento nelle misure di prevenzione della corruzione contemplate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (elaborato ai sensi della L. 190/2012) oltre che dell'implementazione di sistemi di gestione certificati e, in particolare:

- un Sistema di Gestione per la Qualità conforme allo standard UNI ISO 9001:2015;
- un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro (SSL) conforme allo standard UNI ISO 45001: 2018;
- a breve, in un Sistema di Gestione ambientale conforme allo standard UNI ISO 14001: 2015, in corso di certificazione.

ASIA, si è dotata, pertanto, di un articolato sistema di regole di governo societario volte ad assicurare la gestione efficace dell'Azienda, che si ispira ai principi di integrità, legalità, trasparenza, affidabilità e correttezza.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo, il Sistema di Controllo Interno è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'attività di ASIA coerente con gli obiettivi aziendali definiti dall'Organo Amministrativo in ottemperanza al contratto di servizio stipulato con il Socio Unico (*supra*, II.1.b).

I principi su cui si basa il sistema di controllo interno fanno riferimento – come si può evincere dal Codice Etico adottato dalla Società - alla necessità che l'attività aziendale sia tracciabile, documentabile

[3] Il sistema di deleghe e procure è volto a soddisfare, ai fini della prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, i seguenti requisiti: sicurezza delle operazioni oggetto di delega o di procura; gestione efficiente dell'attività aziendale. La "delega" è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti utilizzato nel sistema di comunicazioni organizzative. La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui l'A.U. attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti di terzi (ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega).

e rispettosa delle regole e delle norme interne ed esterne applicabili, che il sistema di deleghe e procure sia coerente con l'attribuzione delle responsabilità, che sia attuata una sufficiente segregazione dei ruoli, affinché non vi sia coincidenza tra chi adotta e chi attua le decisioni, che sia garantita la riservatezza e la corretta gestione delle informazioni nonché rispettata la normativa a tutela della privacy.

II.3.1 Gli Organi Sociali

Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo Statuto e fissa gli indirizzi generali per la gestione della Società e per lo sviluppo dei servizi, ai quali l'Organo Amministrativo dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria le competenze di cui all'art. 17 dello Statuto:

- ✓ la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- ✓ la proposizione all'organo amministrativo di iniziative aziendali e di interesse per i fruitori dei servizi aziendali;
- ✓ l'autorizzazione preventiva all'organo amministrativo per l'assunzione da parte di quest'ultimo di decisioni concernenti obiettivi strategici, questioni ed iniziative importanti per la società ed in particolare in materia di investimenti ed assunzione di personale; l'inibizione all'organo amministrativo di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con interessi del Comune di Benevento e/o della collettività utilizzatrice dei servizi prestati dalla società;
- ✓ il controllo dell'organo amministrativo con poteri analoghi a quelli comunemente esercitati da enti pubblici per lo svolgimento dei propri servizi.

Organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi indicati dalla legge o nello Statuto.

L'Organo amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per decisioni concernenti obiettivi strategici, questioni ed iniziative importanti per la società ed attività gestionali importanti e, in particolare, in materia di:

- ✓ investimenti ed assunzioni di personale;
- ✓ cessione dell'unica azienda sociale.

La rappresentanza dell'Azienda spetta all'Amministratore unico ovvero, nei casi di nomina legittima di Cda, al Presidente del consiglio ed all'amministratore delegato nei limiti delle funzioni ed attività allo stesso delegate.

L'organo di amministrazione può inoltre, su autorizzazione dell'assemblea ordinaria, nominare, ai sensi dell'art. 2396 c.c., il Direttore Generale. In tal caso, l'atto di nomina dovrà precisarne i poteri.
L'Organo Amministrativo ha, inoltre, facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, deleghe e/o procure speciali a Responsabili di Area o di Funzione ed anche a terzi; su proposta dell'amministratore delegato (se esistente), ai dirigenti, funzionari ed anche a terzi.
Sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi a:

- ✓ predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- ✓ eventuali variazioni dello statuto da sottoporre all'assemblea;
- ✓ proposte da sottoporre all'assemblea inerenti l'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa;
- ✓ alienazioni, compravendite e permute di beni mobili e brevetti; prestazioni di garanzie, fideiussioni e concessioni di prestiti; assunzioni di mutui.

L'Organo Amministrativo:

- ✓ è obbligato a far si che il Comune di Benevento, quale unico socio, eserciti un controllo sul bilancio, sulla gestione del servizio ed abbia poteri ispettivi e di ingerenza sulle strategie aziendali;
- ✓ redige specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio;
- ✓ collabora alle attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 D. Lgs. 175/16 e nella gestione del personale osserva il disposto di cui all'art. 19 D.Lgs. 175/2016;
- ✓ propone, se del caso, all'assemblea, l'adozione di: regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza ed alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; codici di condotta propri o adesione ai codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori; programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Tale Organo sociale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale ma è affidata ad un Revisore o ad una Società di revisione, scelti e nominati dall'assemblea ordinaria dei soci che ne fissa il compenso e la durata, nel rispetto della normativa protempore vigente.
Attualmente, la Società ha un Revisore unico Legale.

II.4 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società (c.d. Soggetti Apicali ex art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto), ai dipendenti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. Soggetti Subordinati ex art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto), nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in generale, a tutti i terzi che agiscono per conto di ASIA nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

II.5 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice aziendale.
Pertanto, l'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi si pone come prerogativa e responsabilità esclusiva dell'Organo Amministrativo (*id est:* dell'Amministratore Unico).
Anche eventuali modifiche e/o integrazioni del Modello sono di esclusiva responsabilità dell'Organo amministrativo, pure su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:

- ✓ la modifica della configurazione e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ l'inserimento/integrazione di principi del Codice Etico e di Condotta;
- ✓ le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare;
- ✓ l'adeguamento del presente documento;
- ✓ la mappatura delle attività sensibili;
- ✓ le procedure aziendali e i relativi riferimenti di cui alle Parti Speciali del Presente documento.

Ogni modifica e/o integrazione al MOG e/o ai relativi allegati dovrà recare (es. sul frontespizio) la data della relativa approvazione da parte dell'Organo amministrativo, fermo restando che le eventuali

revisioni di procedure aziendali già adottate dovranno intendersi automaticamente recepite nel presente Modello.

II.6 Aggiornamento

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono previsti in occasione di:

- ✓ innovazioni normative;
- ✓ modifiche della Governance e della struttura organizzativa di ASIA, aventi impatto sull'attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;
- ✓ modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
- ✓ violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del suddetto sistema di controllo interno.

Gli organi di controllo preposti valutano con continuità l'adeguatezza degli stessi ai fini di eventuali aggiornamenti.

Tutti gli interventi devono essere orientati a mantenere nel tempo l'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

Sezione III
LA STRUTTURA DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello, come già detto, ASIA ha tenuto conto - oltre che della disciplina dettata dagli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 231/2001 - anche dei principi contenuti nelle Linee Guida di Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo del giugno 2021 (in uno all'appendice "Case study"), delle Linee Guida ANAC in materia di *Whistleblowing* emanate con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, nonché delle indicazioni contenute nei più significativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Gli elementi fondamentali che costituiscono il Modello di ASIA Benevento sono di seguito elencati:

- ✓ la Mappatura dei processi e delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette *attività sensibili*) nella quale sono individuati: a) i processi aziendali nel cui ambito potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati, b) i soggetti in essi coinvolti, c) le possibili modalità di realizzazione dei reati (cd. scenari di rischio);
- ✓ il Codice Etico adottato dalla Società, in cui sono stabiliti principi e regole di condotta che la Società riconosce come propri e di cui esige il rispetto da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti con la Società;
- ✓ i Principi generali di comportamento e i Protocolli generali e specifici declinati nella Parte Speciale del presente Modello;
- ✓ il sistema di gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2024, come declinato nella relativa procedura adottata dalla Società;
- ✓ il Sistema Disciplinare, allegato al presente Modello (di cui forma parte integrante) volto a garantire l'efficace attuazione del MOG e contenente le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- ✓ la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- ✓ l'individuazione delle modalità per l'adozione del Modello, nonché per le successive necessarie modifiche e/o integrazioni;
- ✓ la nomina di un Organismo di Vigilanza - cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto - e la previsione di appositi flussi informativi da trasmettere all'Organismo stesso;
- ✓ le procedure che regolamentano le attività aziendali, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

III.1 Codice Etico

L'adozione di principi etici e delle norme di comportamento rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs n. 231/2001 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico e di Comportamento, quale utile strumento di governance, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico, allegato e parte integrante del Presente Modello, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.
ASIA, con l'adozione del Codice in esame, intende esprimere gli impegni e le responsabilità etiche assunte dagli Organi Sociali e dai loro componenti, dai dipendenti, dai prestatori di lavoro temporaneo, dai consulenti e dai collaboratori a qualunque titolo, dai procuratori e da qualsiasi altro soggetto che possa interagire o agire in nome e per conto della Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica e valuta le specifiche clausole contrattuali apposte nei contratti che regolamentano il rapporto con i predetti soggetti, alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al Decreto.

L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contemplate nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal presente Modello e parte integrante dello stesso.

III.2 Il Sistema Disciplinare

L'effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi, ivi inclusi i documenti che ne costituiscono parte integrante. Tali violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

La Società ha provveduto ad introdurre un Sistema Disciplinare ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello - oltre che le violazioni delle prescrizioni legislative vigenti in materia *whistleblowing* (D.Lgs. n. 24/2023) e delle regole che la Società ha posto a governo dei canali interni di segnalazione - sia da parte dei dipendenti della Società, sia da parte dell'Organo amministrativo o dei Sindaci, nonché da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, dei consulenti, dei collaboratori e terzi.

Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società.

Anche il Sistema disciplinare adottato da ASIA è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante.

III.3 La "Matrice delle aree a rischio-reato ex D. Lgs. 231/2001"

Al fine di mitigare il rischio di accadimento di un reato presupposto, la Società ha preventivamente operato una analisi del profilo di rischio-reato che è rappresentata e descritta in un quadro sinottico allegato al Modello (Matrice o Mappatura delle aree a rischio-reato *ex* D. Lgs. 231/2001).

La Matrice si articola individuando le aree di attività a rischio-reato, le attività sensibili, i principali Ruoli/Funzioni coinvolti, le categorie e le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto nonché le modalità e finalità di commissione dei reati.

La Matrice 231 è parte integrante del Modello della Società ed è necessario assicurare il suo costante aggiornamento, in quanto si configura come strumento per individuare l'esposizione al rischio reato e gli ambiti in cui è necessario che la Società intervenga al fine di garantire un sistema di controllo adeguato. Infatti, a seguito della valutazione del rischio *residuo* di commissione dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01, è possibile individuare, negli ambiti operativi di potenziale esposizione della Società ai diversi illeciti, gli specifici elementi di controllo esistenti. Dall'analisi di tali elementi di controllo è possibile definire le iniziative di integrazione e/o rafforzamento dei presidi in essere. Il costante aggiornamento è reso necessario per assicurare una mappatura dei rischi allineata ai continui cambiamenti nel contesto interno ed esterno di riferimento della Società ed al fine di valutare e mitigare al meglio eventuali rischi di accadimento dei reati presupposto.

Per una analitica descrizione dei fattori di valutazione delle probabilità del rischio e del suo impatto si rinvia alla Matrice/mappatura allegata.

La strategia di risposta del rischio è funzionale alla preventiva valutazione e deve consentire che i rischi identificati siano allineati a livello "accettabile". Di norma, la Società considera accettabile il livello di rischio riferito al macro processo fino ad un valore basso, ritenendo, per converso, preoccupante il livello di rischio medio e non sostenibile il livello di rischio classificato come alto. In tali casi (medio e alto) ASIA interviene tempestivamente al fine di determinare fattivamente una mitigazione del rischio.

III.4 La Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello (divisa in singole sezioni suddivise per categoria di reato) contiene una descrizione relativa alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti per l'Azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da ASIA e dei relativi rischi-reato emersi.

Le Parti Speciali (*id est*: le singole sezioni della Parte Speciale), predisposte sulla base della matrice di rischio per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto, sono composte da paragrafi contenenti:

- ✓ l'introduzione alla categoria di reato presupposto considerata;
- ✓ l'indicazione/elenco delle fattispecie di reato-presupposto, per ciascuna categoria, concretamente e potenzialmente rilevanti per la Società, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da ASIA;
- ✓ l'individuazione delle aree e delle attività a rischio-reato, c.d. "sensibili" (ovvero le attività nell'ambito delle quali si può potenzialmente incorrere nella commissione di uno o più reati rilevanti ai sensi del Decreto) con l'indicazione dei principali soggetti aziendali coinvolti nell'ambito di tali attività;
- ✓ i principi generali di comportamento;
- ✓ I protocolli di prevenzione;
- ✓ le altre misure di prevenzione incardinate nel sistema aziendale;
- ✓ I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

III.5 Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – L. 190/2012

In conformità a quanto indicato dalla Legge 190/2012, Asia Benevento - in ragione della sua natura di società *in house* - ha predisposto una serie di misure di prevenzione dei reati contro la PA contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC). Il PTPCT è allegato al presente Modello, di cui forma parte integrante.

III.6 Le Segnalazioni di violazioni – Whistleblowing

Al fine di incentivare la collaborazione con i lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, la Legge 179/2017 ha introdotto l'obbligo, per chi adotta il Modello, di predisporre una procedura di segnalazione degli illeciti che garantisca la tutela da prestare nei riguardi del segnalante (*Whistleblowing*).

Detto istituto ha subito profonde modifiche con l'emanazione del **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24**, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, prevedendo l'obbligatorietà della istituzione di canali interni di segnalazione e della loro

gestione in capo ai soggetti del settore pubblico nel cui alveo, in ragione del servizio pubblico svolto, si colloca ASIA.

In particolare, nella consapevolezza che il sistema interno di *whistleblowing* costituisce parte integrante ed essenziale del Modello, la Società ha messo a disposizione dei destinatari del MOG i canali alternativi di segnalazione interna previsti dalla predetta normativa; tanto, per consentire il flusso di segnalazioni inerenti alle violazioni delle disposizioni del diritto europeo (in ossequio alle prescrizioni della Direttiva) e della normativa nazionale, lesive dell'interesse pubblico ovvero dell'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Il sistema interno di *whistleblowing* adottato da ASIA prevede, inoltre, il divieto di ritorsione nei confronti del *whistleblower* e un Sistema Disciplinare specifico idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

A tal fine, la Società ha implementato i canali interni che consentono di effettuare la segnalazione in forma scritta e orale con le seguenti modalità:

- ✓ in forma scritta mediante l'utilizzo della piattaforma informatica disponibile al seguente link: **https://asiabeneventospa.segnalazioni.net/**, accessibile anche dalla sezione "Società Trasparente > Segnalazione illeciti". La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone); al momento dell'invio il segnalante riceve un codice numerico che dovrà conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare, rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- ✓ in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, da formulare telefonicamente chiamando il numero 0824/1778302 o al numero 3406941966 e chiedendo di parlare direttamente con il Responsabile. L'incontro che dovrà essere fissato entro 7 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'esplicita richiesta di appuntamento.

Al fine di regolamentare e presidiare il proprio sistema *Whistleblowing*, la Società – che sin dal 2020 si è dotata di una procedura per le segnalazioni di illeciti attuata mediante l'utilizzo di un software criptato in cloud - con determina dell'A.U. del 14.10.2024, ha adottato, come detto *supra*, un'apposita Procedura Operativa ("**Procedura di Gestione delle Segnalazioni**") in osservanza dei principi di carattere generale contemplati nelle Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 311 del 12.07.2023 ("*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*").

Nello specifico, la accennata procedura identifica e definisce:

- ✓ le modalità di trasmissione delle segnalazioni (canali interni ed esterni)[4];
- ✓ le fasi del procedimento di gestione della segnalazione (destinatario della segnalazione, valutazione preliminare, attivazione dell'istruttoria, trasmissione dell'esito dell'accertamento)
- ✓ le misure di protezione e le responsabilità del segnalante (tutela da eventuali ritorsioni e responsabilità del segnalante;
- ✓ gli obblighi del destinatario delle segnalazioni;
- ✓ le sanzioni;
- ✓ le limitazioni di responsabilità;
- ✓ il trattamento dei dati personali (tutela della riservatezza);
- ✓ la conservazione documentale.

Il destinatario delle segnalazioni in caso di *whistleblowing* è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che, garantendo l'anonimato, informa l'Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione rientri nella competenza di quest'ultimo, affinché possa espletare i propri compiti.

Il RPCT valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti ed applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare Interno, cui si rimanda. In particolare, ogni conseguente ed opportuno provvedimento sanzionatorio sarà adottato dall'Amministratore unico.

Il regime del *whistleblowing* prevede il divieto di ogni forma di ritorsione[5] a danno del segnalante con conseguente nullità di qualsiasi atto ritorsivo che sia stato compiuto nei confronti di quest'ultimo ed il reintegro nel posto di lavoro in caso di eventuale licenziamento.

Vengono inoltre assicurate misure di sostegno in favore dei *whistleblower* che, nei casi previsti dalla normativa, avranno la possibilità di comunicare le ritorsioni che ritengono di aver sofferto (o di subire) all'ANAC che, a sua volta, ne informerà immediatamente il Dipartimento della Funzione Pubblica ed eventuali organismi di categoria o di disciplina.

Si precisa, a tal uopo, che il D. Lgs. n. 24/2023 attribuisce all'ANAC la competenza esclusiva a:

- ✓ valutare i comportamenti ritorsivi nei confronti del segnalante;

---

[4] È espressamente previsto il ricorso a canali esterni: mediante ricorso al canale esterno gestito dall'ANAC qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dalla normativa; mediante divulgazione pubblica, per cui, in presenza delle medesime condizioni previste per le segnalazioni ad ANAC, le informazioni sulle violazioni vengono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone inclusi i social network; mediante denuncia all'Autorità giudiziaria.

[5] Per ritorsione si intende "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*" (art. 2, comma 1, lett. m, D. Lgs 24/2023).

✓ applicare le sanzioni.

Resta ovviamente salva la competenza dell'OdV alla ricezione e alla gestione di flussi periodici (o ad evento) che le competenti aree aziendali sono tenute ad indirizzare all'OdV medesimo, al fine di consentire l'esercizio del potere di vigilanza e controllo.

I flussi informativi verso l'OdV non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 24/2023.

Sezione IV
L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, L'Organo amministrativo di ASIA ha istituito un Organismo con funzioni di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello: l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).
Di seguito, sono descritti i principali aspetti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'O.d.V. di ASIA Benevento S.p.A.

IV.1 Nomina dell'O.d.V. - I Requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

Tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'Azienda (società partecipata a capitale pubblico, attività svolta nel settore ambientale e, in particolare, nell'ambito della gestione dei rifiuti, articolazione organizzativa, ecc.) nonché dell'esistenza, all'interno dell'Azienda, di un Sistema di Gestione Integrato, dotato di sistemi di auditing, la Società ha individuato, quale struttura idonea ad attuare efficacemente il Modello 231, un Organismo di Vigilanza monocratico, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ritenuto idoneo a soddisfare:

- ✓ i requisiti di continuità di azione, agevolando i flussi informativi;
- ✓ i requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità;
- ✓ le competenze funzionali al core business dell'Azienda.

L'O.d.V. può divenire, ove ritenuto opportuno e funzionale agli interessi di ASIA, un organo Collegiale. In tal caso, l'Organismo plurisoggettivo, composto da tre componenti effettivi, professionisti esterni e soggetti interni all'Ente, dovrà garantire:

- ✓ la fluidità e tempestività dei flussi informativi;
- ✓ la continuità di azione;
- ✓ la professionalità dell'Organismo connotata da competenze relative a materie aziendalistiche, giuridiche, di analisi dei rischi e tecniche afferenti ai settori di attività aziendali.

L'avvenuto conferimento dell'incarico, da parte dell'Organo amministrativo, è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali.
Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico di ogni singolo componente è fissata tre anni, eventualmente rinnovabile con determina dell'Organo amministrativo.
In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

L'Organismo di Vigilanza di ASIA rispetta i requisiti di: professionalità, autonomia, indipendenza, onorabilità, indipendenza e continuità di azione.

IV.1.a Professionalità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, in possesso di laurea magistrale, sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati e dispongono di adeguate competenze professionali di natura generale:

- ✓ in ambito giuridico (devono possedere conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato);
- ✓ in ambito amministrativo-contabile e di controllo interno;
- ✓ in ambito di gestione dei rischi (devono possedere una capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale).

Qualora i componenti dell'O.d.V. non posseggano adeguate competenze in settori specialistici, necessarie per lo svolgimento dell'attività di controllo, sarà possibile incaricare Consulenti esterni.

IV.1.b Autonomia

All'O.d.V. sono assegnati tutti i poteri funzionali allo svolgimento efficace delle proprie attività, escludendo eventuali interferenze o condizionamenti della Società.

Al fine di garantirne l'autonomia, all'O.d.V.:

- ✓ sono riconosciuti poteri di indagine e di spesa: i poteri di indagine in particolare, sono di ampiezza e rilevanza tali da assicurare l'efficacia delle attività svolte dall'Organismo;
- ✓ è garantito il libero accesso presso tutte le funzioni aziendali, senza necessità di consenso preventivo, per ottenere documenti, notizie o dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/01; in particolare, l'ODV ha accesso a tutte le informazioni relative all'Azienda, anche a quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- ✓ non competono, né possono essere attribuiti, poteri di intervento gestionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività aziendali, né compiti operativi che potrebbero pregiudicarne l'obiettività di giudizio al momento delle verifiche; in particolare, non possono essere nominati come componenti dell'O.d.V., soggetti che, in ragione della mansione/incarico svolti per ASIA Benevento S.p.A., siano o possano trovarsi coinvolti in processi sensibili e rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Inoltre:

- ✓ le attività dell'O.d.V. non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- ✓ la mancata collaborazione con l'O.d.V. costituisce un illecito disciplinare.

IV.1.c Indipendenza ed assenza di conflitti di interesse.

Non possono essere nominati componenti dell'O.d.V. coloro i quali:

- ✓ hanno vincoli di parentela (coniugio, parentela o affinità entro il IV grado) con l'Amministratore unico, con gli altri soggetti apicali (Responsabili di area) o con persone che rivestono funzioni apicali nell'ambito dell'organizzazione del Socio unico;
- ✓ svolgono attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto di ASIA o semplicemente in contrasto con essa;

- ✓ sono legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse (effettivo o potenziale) tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Al fine di garantirne l'indipendenza, all'O.d.V. viene riconosciuto un compenso (con la determina di nomina, l'Organo amministrativo indica la retribuzione dell'Organismo) in ragione delle responsabilità assunte, della preparazione professionale richiesta e del grado di impegno esigibile.
L'importo del compenso è predeterminato ed invariabile al fine evitare variazioni della retribuzione in funzione dell'intensità del controllo esercitato o di eventuali accordi collusivi; in ogni caso, deve essere adeguato a consentire la normale operatività dell'Organismo ed impiegato esclusivamente per l'esercizio delle funzioni proprie dell'O.d.V..
Si applicano all'O.d.V. le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c. in ordine alle condizioni di ineleggibilità e decadenza del Collegio sindacale.

IV.1.d Onorabilità

L'onorabilità dell'O.d.V. è garantita da specifiche cause di ineleggibilità dei componenti nonché di incompatibilità alla permanenza nella carica, di seguito specificate. Non possono essere nominati componenti dell'O.d.V.:

- ✓ coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., vale a dire: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con una sentenza anche non passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- ✓ coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ✓ coloro i quali hanno riportato una condanna (ivi inclusa l'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'emissione del decreto penale di condanna), anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sono stati condannati con sentenza irrevocabile (ivi inclusa l'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'emissione del decreto penale di condanna) per un qualsiasi altro reato di natura dolosa, tale da incidere sull'onorabilità professionale richiesta per l'incarico, ovvero sono stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari;
- ✓ hanno svolto funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate.

All'atto della nomina, l'O.d.V. deve far pervenire all'Organo amministrativo la dichiarazione di accettazione della stessa, unitamente all'attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità sopra indicate; nel corso dell'anno solare successivo a quello di insediamento i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione che attesti la presenza dei requisiti necessari e l'assenza delle cause ostative alla perduranza dell'incarico.

IV.1.e Continuità di azione

L'O.d.V. deve adempiere al mandato con sistematicità e, soprattutto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze, uniformandosi ai principi di autonomia ed indipendenza, garantendo l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta, la documentazione dell'attività svolta e, ancora, rispettando gli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Dal canto suo, la Società assicura il costante supporto operativo della segreteria interna (*internal audit*) che garantisce l'esecuzione delle verifiche periodiche richieste dall'O.d.V. e la tempestività del flusso informativo al mutare dello scenario aziendale di ASIA.

IV.2 Cessazione dell'incarico e cause di revoca/decadenza

L'O.d.V. (o ciascun componente di esso, in caso di Organismo plurisoggettivo) può recedere in ogni momento dall'incarico garantendo il preavviso di almeno un mese; qualora, nel corso del mandato, dismetta il proprio incarico, l'Organo amministrativo provvede senza indugio alla sua sostituzione.

La perdita dei requisiti professionali o l'avveramento di una o più delle suindicate condizioni di ineleggibilità (IV.1.d) costituisce causa di decadenza automatica dalla carica di componente dell'O.d.V., che deve essere tempestivamente dichiarata dall'Organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza può, altresì, essere revocato per giusta causa dall'Organo amministrativo durante la vigenza dell'incarico, sentito il Collegio Sindacale, laddove ricorra una delle seguenti ipotesi:

- ✓ interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda all'O.d.V. inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- ✓ attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ grave inadempimento dei doveri propri dell'O.d.V., ovvero grave violazione dei regolamenti o delle procedure della Società che abbia determinato un danno alla Società stessa, sanzionato con provvedimento disciplinare;
- ✓ sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto 231, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V., secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- ✓ sentenza di condanna, anche non definitiva, a carico del componente dell'O.d.V. per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;

- ✓ sentenza di condanna, anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico dell'O.d.V., l'Organo amministrativo può, in ogni caso, disporre la sospensione dei poteri dell'indagato, previa valutazione del caso concreto e sentito il parere del Collegio Sindacale.

IV.3 L'esercizio dei poteri di iniziativa e controllo

L'O.d.V. di ASIA è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne il suo aggiornamento.
In particolare, per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'O.d.V., come già detto, ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto e può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società.
Inoltre, in via autonoma:

- ✓ verifica l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.;
- ✓ verifica e valuta l'adeguatezza della mappatura dei rischi di accadimento dei reati-presupposto di cui al Decreto sussunti o sussumibili rispetto ai reali processi aziendali, conducendo ricognizioni sull'attività aziendale e sollecitando un periodico aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili da parte delle competenti strutture aziendali;
- ✓ verifica e valuta l'implementazione e l'adeguatezza dei sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ verifica il rispetto degli standard di comportamento, dei protocolli e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- ✓ effettua periodicamente verifiche mirate o a campione su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili: ad es., esegue controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria; in caso di ispezioni o accertamenti della P.A.; in ambito di antiriciclaggio e sicurezza informatica, ecc.;
- ✓ dispone verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello;
- ✓ riferisce periodicamente all'Organo amministrativo ed al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;

- ✓ promuove e/o sviluppa, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ promuove e/o sviluppa, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- ✓ segnala all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- ✓ formula proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi.

Le attività di controllo poste in essere dall'O.d.V. non potranno essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale, fermo restando, tuttavia, che l'Amministratore unico ed i Responsabili di Area sono, in ogni caso, chiamati a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento.

IV.4 Modalità di svolgimento dell'attività

Ad integrazione dei paragrafi IV.1 e IV. 3, si precisa che l'O.d.V. svolge la propria attività – oltre che con diligenza, tempestività, trasparenza, riservatezza e continuità di azione - osservando le seguenti modalità operative:

- ✓ documenta formalmente i propri controlli e verbalizza le proprie riunioni;
- ✓ registra, archivia e custodisce le copie dei verbali;
- ✓ allega ai propri verbali i resoconti delle attività di verifica e di controllo finalizzate all'attuazione del Modello 231;
- ✓ svolge attività di verifica direttamente, o tramite altri soggetti, anche terzi, appositamente incaricati di eseguire le istruzioni impartite dall'Organismo;
- ✓ redige, in seguito alle verifiche, una breve relazione, contenente i rilievi emersi, con separata indicazione delle carenze e delle eventuali integrazioni da adottare;
- ✓ svolge le proprie verifiche circa il rispetto dei contenuti del Modello principalmente sulla base di una pianificazione preliminare dei controlli da eseguire;
- ✓ monitora, in particolare, i processi connotati da un alto grado di rischio.

IV.5 Flussi informativi e reporting

Presupposto indefettibile per l'efficace funzionamento dell'O.d.V. e del Modello è un adeguato sistema di disciplina di flussi informativi "provenienti" dall'O.d.V. ed "indirizzati" a quest'ultimo.
A tal fine, l'O.d.V. può istituire specifici mezzi di comunicazione (ad esempio, casella di posta elettronica deputata) idonei a garantire:
a) la sicurezza e confidenzialità di quanto segnalato;
b) la "bidirezionalità" dei flussi informativi che assicurino la ricezione degli stessi verso l'O.d.V. ed il relativo riscontro indirizzato dall'O.d.V. verso il segnalante.

IV.5.a I flussi informativi diretti all'O.D.V. si distinguono in:
a) flussi informativi periodici;
b) flussi informativi attivati al verificarsi di "particolari eventi".
I flussi informativi diretti all'O.d.V. provengono dai seguenti soggetti:

- ✓ dipendenti;
- ✓ dipendenti con incarichi apicali.

I soggetti sopra indicati devono informare l'O.d.V., mediante apposite segnalazioni, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di ASIA ai sensi del D. Lgs. 231/01 e, in particolare, in merito a:

- tutti i dati, fatti ed informazioni aziendali rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, allegando, ove possibile, la relativa documentazione;
- eventuali, ulteriori situazioni delle attività aziendali che possano esporre ASIA Benevento S.p.A. a rischio;
- evoluzioni delle attività nelle aree a rischio e, in generale, qualsiasi situazione, evento o cambiamento, nell'organizzazione o nell'operatività dell'azienda, che possa influire sul corretto funzionamento del Modello.

In particolare, i dipendenti devono trasmettere le seguenti informazioni:

- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria (o da qualsiasi altra Autorità) dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati previsti nel D. Lgs. 231/01, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano ASIA o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, partners, società di service;
- ✓ i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- ✓ le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano connesse alla commissione di reati o violazioni delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- ✓ le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivino responsabilità per la commissione di reati di cui al Decreto;
- ✓ le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- ✓ le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, delle deleghe e dei poteri e delle aree di rischio;
- ✓ la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base al D. Lgs. 231/01 ed alla normativa di riferimento.

I dipendenti con incarichi apicali, invece, hanno l'obbligo di segnalare all'O.d.V., oltre che i dati, notizie ed informazioni sopra elencati e descritti, eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partners, di cui essi siano venuti a conoscenza.

IV.5.b I flussi informativi provenienti dall'O.D.V. si distinguono, analogamente ai flussi informativi di cui al precedente paragrafo IV.5.a, in:
a) flussi informativi periodici;
b) flussi informativi di carattere "straordinario" attivati al verificarsi di eventi relativi ai sensi del D. Lgs. 231/01.
I flussi informativi provenienti dall'O.d.V. e diretti all'Organo Amministrativo sono di seguito elencati e descritti:

a) Relazione annuale, inviata all'Organo Amministrativo ed agli organi di controllo, all'inizio dell'esercizio sociale, quale resoconto sull'attuazione del Modello 231 e delle attività di verifica e controllo funzionali alla sua attuazione effettiva, contenente, in particolare, i seguenti elementi:
   - ✓ attività svolta durante il precedente anno;
   - ✓ eventuali criticità emerse in termini sia di condotte sia di episodi verificatisi;
   - ✓ interventi correttivi pianificati e relativo stato di realizzazione;
   - ✓ necessità di eventuali aggiornamenti del Modello 231;
   - ✓ necessità di eventuali integrazioni del Modello 231 e delle procedure finalizzate alla prevenzione dei reati;
   - ✓ il piano delle attività per l'anno successivo da sottoporre all'Organo Amministrativo ed a quello di controllo;
   - ✓ il budget richiesto per le attività previste.
b) Informativa periodica, con cadenza almeno semestrale, all'Organo Amministrativo, relativa all'andamento delle attività, avente ad oggetto:
   - ✓ le attività svolte, con i relativi risultati;
   - ✓ le attività non svolte per giustificate ragioni di tempo e di risorse;
   - ✓ l'elenco delle attività che si prevedono entro un tempo determinato;
   - ✓ le verifiche pianificate ed eseguite, anche di concerto con le funzioni aziendali competenti, e la relativa, sintetica relazione;

- ✓ l'effettivo funzionamento dei controlli preventivi;
- ✓ la corretta attuazione delle procedure aziendali funzionali alla prevenzione dei reati.

c) Tempestiva comunicazione ai citati organi societari di situazioni straordinarie inerenti, ad esempio, ad eventuali segnalazioni di violazioni del Modello 231.

Sezione V

FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

V.1 Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

La Società programma un piano di formazione preliminare ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

Tale attività formativa ha luogo attraverso l'esposizione dei criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell'Ente, i reati presi in considerazione dal decreto nonché la tipologia di sanzioni previste e le metodologie di analisi adottate.

L'Organismo di Vigilanza supervisiona l'attività di corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I programmi formativi vengono condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

I requisiti del programma di formazione sono i seguenti:

- ✓ adeguatezza rispetto alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- ✓ differenziazione dei contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- ✓ periodicità definita in funzione del grado di cambiamento cui è soggetta l'area normativa e/o l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale;
- ✓ selezione di relatori competenti e autorevoli, al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di evidenziare l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- ✓ obbligatorietà della partecipazione (con appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti);
- ✓ controllo e verifica del grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere classificata in generale o specifica.
In particolare, la formazione generale, attuata secondo le modalità ritenute più idonee ed efficaci, interessa tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- ✓ dei precetti contenuti nel D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- ✓ dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico e di Condotta;
- ✓ del Sistema disciplinare;
- ✓ delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nei protocolli, nelle procedure operative interne e negli standard di comportamento;
- ✓ dei poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;

- ✓ del sistema di reporting interno riguardante l'Organismo di Vigilanza.

La formazione specifica interessa, invece, tutti quei soggetti che per via della loro attività, o comunque della loro posizione in azienda, necessitino di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa (ad es. il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto). Questi sono destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica è strutturata in modo tale da consentire al soggetto di:

- ✓ avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- ✓ acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'adozione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio sono destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.
In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello sono organizzati dei moduli d'approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.
Vengono, in ultimo, organizzati specifici moduli di formazione per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio (ad es. operatori addetti alla raccolta rifiuti, autisti addetti al trasporto rifiuti, addetti all'officina, ecc..).

In materia di Formazione, la Società si è dotata di una specifica procedura operativa: POI 6.01 "Formazione del personale", Rev. 3.

V.2 Comunicazione e Divulgazione

In linea con quanto disposto dal D.Lgs 231/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società dà piena pubblicità al presente Modello ed ai relativi allegati, al fine di assicurare che tutto il personale interno sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.
La comunicazione è chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.
In particolare, la comunicazione:

- ✓ è sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- ✓ utilizza i canali di trasmissione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari al fine di fornire le informazioni in tempi utili;
- ✓ è tempestiva, aggiornata e accessibile.

Il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del Presente Modello viene sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, con comunicazione a tutto il personale tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'utilizzo di e-mail, pubblicazione sul sito aziendale, e con apposita comunicazione ai soggetti apicali.

In ASIA la divulgazione del Modello - e dei relativi allegati - alle figure esterne che collaborano con la Società (Fornitori, Agenti, Clienti, Consulenti Esterni) è assicurata mediante i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, quali, ad esempio, pubblicazione sul sito internet aziendale, utilizzo di corrispondenza negoziale, e-mail, nonché, in particolare, attraverso l'inserimento e contestuale accettazione di clausole contrattuali 231 che richiedano la conoscenza e l'osservanza dei principi e dei comportamenti contenuti nel Modello.

ALLEGATI

1. Codice Etico
2. Sistema Disciplinare
3. Mappatura delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001
4. Parti Speciali
5. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

APPENDICE 1 – ELENCO DEI REATI EX D. LGS. 231/2001 e s.m.i.

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. n.75 del 14 luglio 2020]

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Art.24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D. Lgs.7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024]

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016]

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare Le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D. Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016]

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25-ter - Reati societari [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023]

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]

Art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018]
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D. Lgs. 21/2018]
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Art. 25-sexies - Reati di abuso di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Art. 25-septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]
Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021]

Art. 25-octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

Art. 25-octies.1, comma 2, - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]

Altre fattispecie

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-undecies - Reati ambientali [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)

Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018]

Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Art. 25-quinquesdecies - Reati Tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 87/2024]

Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Art. 12, L. n. 9/2013- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

L. n. 146/2006 - Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)